



Prov. N° 9/18

TRIBUNALE DI LECCE

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DELLA PRESIDENZA

Convenzione fra il Tribunale Ordinario di Lecce ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Lecce per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente dott. Francesco Giardino e del Dirigente amministrativo dott. Giuseppe Galante,

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona della Presidente Avvocato Roberta Altavilla giusta delibera del Consiglio in data 20/12/17

premesso

- a) che il Tribunale di Lecce e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Lecce, perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale pubblicità, nei registri immobiliari detenuti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle sentenze che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni e annotazioni che si è venuto a creare, previa verifiche a mezzo di visure catastali;
- c) che i funzionari del Tribunale di Lecce possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione ed all'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c, potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta ("*non è in grado di compiere da sé solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;
- d) che tale attività appare demandabile ad un ausiliario, poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio "*l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente*" (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 1979);
- e) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione del Tribunale l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti del Tribunale di Lecce;

convengono

Articolo 1

La Cancelleria civile del Tribunale, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad effettuare, a propria cura e spese giusta articolo 8 del d.p.r. 115/2002 s.m.i. c.d. T.U. sulle spese di giustizia, la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale ed alla sua trascrizione presso le competenti Conservatorie-Agenzie del Territorio, con obbligo di depositare presso la Cancelleria ovvero di inviare tramite pec, entro il termine di 40 giorni dall'invito, il duplo della nota di trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il termine di 40 giorni, la sua eventuale indisponibilità a provvedere alla trascrizione del provvedimento.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1 ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2, la Cancelleria è autorizzata ad inoltrare via pec, nei 15 giorni successivi, l'incarico di predisporre la trascrizione delle formalità ad uno degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e, specificamente, nell'elenco che lo stesso Consiglio dell'Ordine farà tenere alla Presidenza del Tribunale fra coloro che hanno previamente accordato la disponibilità ad accettare tali incarichi ausiliari. La Presidenza demanderà alla cancelleria civile, in persona del direttore amministrativo responsabile dell'ufficio pubblicazioni sentenze, la tenuta, in modalità informatica ed aggiornata, dell'elenco dei nominativi degli Avvocati, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, per la designazione degli ausiliari seguendo un criterio di assegnazione automatica e progressiva per cognome, numero e anno registro sentenze tale da assicurare un equilibrato numero di incarichi a tutti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliare sarà autorizzato a:

- a) chiedere alla parte e/o al suo difensore munito di specifico mandato, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto per poi trasmettere all'ausiliare le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliare copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere, la documentazione accessoria necessaria alla corretta interpretazione del provvedimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio o di parte: trascrizione dell'atto di citazione, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc.) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.


Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria - Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'ausiliare verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliare, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, di e-mail e di pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliare, nella quale il cliente presterà il proprio consenso scritto a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno del cliente a pagare all'ausiliare l'importo di cui all'articolo 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliare sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del seguente articolo 8 e sulla base di quanto di seguito indicato.



Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 320,00 più i.v.a., oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro. Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie-Agenzie delle Entrate, all'ausiliare spetterà un compenso aggiuntivo di € 150,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Articolo 7

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del modulo d'incarico sottoscritto dalla parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione del provvedimento. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni, alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possa provvedere direttamente, fino alla corresponsione delle spese ovvero al ricevimento delle relative quietanze.

Articolo 8

L'ausiliare depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

Lecce,

LCS

Il Presidente del Tribunale di Lecce dr. Francesco Giardino



Il Dirigente amministrativo del Tribunale di Lecce dr. Giuseppe Galante



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce Avv. Roberta Altavilla

